

## in questo numero

### 3 IN PRIMO PIANO

Compensi liberi, marginalizzati i professionisti

### 5 OPERE PUBBLICHE

Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione  
Chiarimenti sul Durc da parte del Ministero del Lavoro

### 7 GIURISPRUDENZA

Dinamicità della regolarità contributiva negli appalti pubblici  
Vanno escluse dalle gare di appalto le società semplici  
Lavori pubblici: parola allo Stato  
Autorizzazione paesaggistica per sopraelevazione  
Aria. Assegnazione quote CO<sub>2</sub>

### 9 AMBIENTE E SICUREZZA

Guide tecniche sui requisiti di sicurezza antincendio  
Ascensori: stop alle verifiche straordinarie

### 10 NORMATIVA TECNICA

Novità nelle attività di edilizia libera  
Schede Tecniche delle opere provvisorie post-sisma  
Per il risparmio energetico possibile derogare alle distanze

### 14 VARIE

Chiarimenti dell'Agenzia Entrate su agevolazioni fiscali  
Le principali novità sulla manovra fiscale  
Geometri: iscrizione all'Albo anche con il nuovo diploma

Contiene inserto redazionale provinciale  
e mappa regionale di classificazione sismica

# INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

# 3

2010

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

**presidente** Fulvio Bressan  
**segretario** Alberto Pich  
**tesoriere** Roberto Vanon

**consiglieri** Paola Bisiach  
Alberto Mario Landri (sez. B)  
Alessio Roselli  
Alberto Tibo  
Mauro Ussai  
Pietro Zandegiacomo Rizìo

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

**presidente** Umberto Natalucci  
**vice presidente** Vittorio Bozzetto  
**segretario** Sara Stivella  
**tesoriere** Nino Aprilis  
**cons. anziano** Luigi Battistella

**consiglieri** Fabio Braccini  
Antonino Colussi  
Domenico D'Andrea  
Gian Luigi Pasut (sez. B)  
Claudio Pillon  
Andrea Tegon

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

**presidente** Salvatore Noè  
**consigliere** Elisabetta Delben  
**tesoriere** Stefano Patuanelli

**consiglieri** Mario Bucher  
Giovanni Cervesi  
Franco Frezza  
Giulio Gregori  
Roberta Manzi (sez. B)  
Fausto Rovina  
Renzo Simoni  
Mario Vianelli

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

**presidente** Elena Moro  
**vice presidente** Massimo Cisilino  
**vice presidente** Federico Fant  
**segretario** Raffaele Perrotta  
**tesoriere** Marco Disnan

**consiglieri** Pino Bellinetti  
Renato Candotti  
Mario Capellari  
Giulio Gentili  
Giampaolo Guaran  
Doris Guion (sez. B)  
Pierluigi Marzullo  
Antonino Morassi  
Giuliano Parmegiani  
Stefano Urbano

**direttore responsabile**  
Gaetano Cola

**direttore di redazione**  
Elena Moro

**redazione**  
Vittorio Bozzetto  
Mario Bucher  
Massimo Cisilino  
Ugo Fonzar  
Franco Frezza  
Roberta Mallardo  
Alberto Mario Landri  
Raffaele Perrotta  
Andrea Zagolin  
Enrico Zorzi

**editrice**  
ordine degli ingegneri della provincia di Udine  
via di Toppo 5 - 33100 udine  
tel. 0432.505305  
fax 0432.503941  
[www.ordineingegneri.ud.it](http://www.ordineingegneri.ud.it)  
e-mail: [segreteria@ordineingegneri.ud.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.ud.it)

**progetto grafico**  
DSF Design - Latisana (UD)

**stampa**  
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

# Compensi liberi, marginalizzati i professionisti

**N**onostante la crescita delle gare nel primo trimestre 2010, solo il 5,3% dei bandi di progettazione ed esecuzione aggiudicati è stato acquisito da liberi professionisti (individuali, associati o strutturati in forme di società di professionisti); mentre se si considera il valore delle aggiudicazioni la quota è pari allo 0,6%. La crescita del mercato continua quindi a fare i conti con le liberalizzazioni di Bersani che hanno eliminato l'inderogabilità dei minimi tariffari, introducendo nel sistema una diffusa arbitrarietà nella determinazione dei compensi da porre a base d'asta e ribassi medi dell'ordine del 40% e massimi dell'80%. È quanto emerge da un monitoraggio, realizzato dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sui bandi di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, misura e contabilità, ecc.) pubblicati nel primo trimestre 2010.

Il monitoraggio ha rilevato 952 bandi di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per un importo a base d'asta complessivo che supera di poco i 4 miliardi di euro. Nello stesso periodo, nel 2009 erano stati banditi 836 bandi per un importo complessivo di circa 2 miliardi di euro, quasi la metà di quanto posto a base d'asta nei primi mesi del 2010.

Anche secondo l'osservatorio Oice-Informatel, i servizi di ingegneria e architettura nei primi mesi del 2010 si registrano trend positivi sia nel numero dei bandi (> 0,9%) sia nell'importo (>16,2%).

Un mercato dei servizi di ingegneria in crescita, dunque, non solo in termini di opere messe a gara, ma anche e soprattutto di risorse finanziarie investite. Tale incremento tuttavia è strettamente collegato ad un ricorso maggiore, rispetto al primo trimestre 2009, all'appalto integrato sia in termini di numero di bandi, sia di importi messi a disposizione.

Ma aumentano pure i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate: gli ultimi dati rilevati dall'Oice-Informatel riportano per il mese di maggio 2010 uno sconto medio del 37,2% (contro il 36,5% del mese di marzo) con una punta pari al 66%.

Il Centro Studi del CNI ha rilevato che per le gare in cui era richiesta almeno una fase di progettazione senza esecuzione dei lavori, l'importo medio di aggiudicazione si aggira intorno ai 230mila euro, con un ribasso medio pari al 40%, valore pressoché identico a quello rilevato nelle

ultime indagini; nel corso del 2009, infatti, a parte il primo trimestre in cui la media dei ribassi è stata pari al 37% negli altri nove mesi si è mantenuta costantemente sui valori del 40%.

Per gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si registrano ribassi compresi tra il 28% e il 59% per una media pari al 30,2% sebbene, come tutte le prestazioni attinenti la sicurezza, dovrebbero essere escluse dal ribasso in fase di aggiudicazione.

Nei casi in cui il bando prevedeva lo svolgimento di tutte e tre le fasi di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) unitamente ai servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il ribasso medio è stato pari al 39,5% con un picco pari al 60,5%.

Quando i bandi aggiudicati riguardano congiuntamente le attività di progettazione e quelle di esecuzione dei lavori il ribasso medio è praticamente la metà di quello riscontrato nei bandi di sola progettazione, pari al 21%.

In base ad una stima del Centro Studi del CNI i risparmi determinati dalla libera ribassabilità dei corrispettivi degli incarichi di progettazione, rispetto alla possibilità di apportare una riduzione massima del 20% (così come sancito dall'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, ora abrogato dall'art. 2 del Dlgs 152/2008) nel primo trimestre sono pari allo 0,3% del costo delle opere alle quali tali servizi di progettazione si riferiscono.

Ma l'effetto più evidente della liberalizzazione dei compensi per le prestazioni di ingegneria nel settore dei lavori pubblici è la progressiva marginalizzazione dei professionisti. Questi ultimi resistono solo nei bandi aventi ad oggetto la progettazione e gli altri servizi di ingegneria (senza esecuzione dei lavori); nel primo trimestre 2010 essi si sono aggiudicati in termini numerici il 42,7% di questa tipologia di bandi, quota che però scende all'11,4% se si considera l'importo degli incarichi.

Ancora una considerazione in merito ai criteri di aggiudicazione delle gare. Più del 20% dei servizi di ingegneria e architettura sono aggiudicati in Italia sulla base del massimo ribasso. Un fenomeno che si è consolidato nel corso 2009 e che ha visto, secondo i numeri elaborati dal Cresme, nei primi mesi del 2010, 219 gare bandite con il criterio del prezzo più basso su 1.080, vale a dire il 20,3%.

## 55° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ITALIA

Il Congresso nazionale si svolgerà a Torino dal 7 al 10 settembre ed avrà quale tema di approfondimento

**“Costruire il futuro del Sistema Italia,  
ruolo dell’Ingegneria e riforma delle professioni”.**

*Il tema congressuale “Costruire il futuro del Sistema Italia, ruolo dell’Ingegneria e riforma delle professioni” è stato scelto dal CNI in quanto ritenuto di estrema attualità ed importanza.*

*Da sempre noi ingegneri siamo stati il vero motore dello sviluppo del Paese ed oggi, in piena crisi mondiale, dobbiamo riappropriarci del ruolo di centralità che ci appartiene.*

*Dobbiamo scollarci di dosso quel timore reverenziale che a volte abbiamo per chi ci governa ed uscire allo scoperto, esprimendo senza timori i nostri punti di vista sui grandi temi, dall’energia all’ambiente, dalla sicurezza allo sviluppo sostenibile.*

*La nostra forma mentis ci porta ad essere concreti analisti dei problemi, propositori di soluzioni all’insegna del pragmatismo e categoria che più delle altre può essere il vero interprete del futuro del Sistema Italia. La nostra professione ha però biso-*

*gno di strumenti snelli, di una rivisitazione delle nostre regole che saranno riscritte in modo da garantire con più rigore la qualità professionale, nell’interesse del cittadino e nella tutela della dignità del professionista. Questo Congresso tratterà questi temi e tutta la base degli Ingegneri Italiani avrà la possibilità di confrontarsi con chi la rappresenta a livello centrale e con chi sta riscrivendo le regole. Sono certo che da un confronto umano fra il mondo degli ingegneri ed il mondo della Politica il Sistema Italia saprà trarre gli spunti e la forza necessaria per superare le crisi in atto.*

*Gli ingegneri ci sono e vogliono essere protagonisti ed a Torino sarà ribadita la centralità della nostra professione nello sviluppo economico del nostro paese*

**Giovanni Rolando**

Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri

### PROGRAMMA DEI LAVORI

#### **Martedì 7 settembre 2010**

*Salone degli Svizzeri a Palazzo Reale*

ore 17.00 Assemblea dei Presidenti

#### **Mercoledì 8 Settembre 2010**

*Teatro Carignano*

Ore 8.30 Accreditamento dei Delegati e degli Osservatori

Ore 9.30 Apertura dei lavori e saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino  
Remo Giulio Vaudano

Ore 10.00 Saluti e relazione introduttiva del Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri  
Giovanni Rolando

Ore 10.30 Interventi di saluto delle autorità

Ore 13.30 Colazione di lavoro

Ore 15.30 Lavori congressuali

Ore 18.00 Chiusura lavori prima giornata

#### **Giovedì 9 settembre 2010**

*Teatro Carignano*

Ore 8.30 Apertura segreteria

Ore 9.30 Relazioni congresso

Ore 13.00 Chiusura lavori seconda giornata

Ore 13.30 Colazione di lavoro

#### **Venerdì 10 settembre 2010**

*Teatro Carignano*

Ore 8.30 Apertura segreteria

Ore 9.30 Premiazione concorso “ideaTO”

Tesi di laurea a carattere innovativo

Ore 10.00 Relazioni congresso

Ore 13.00 Colazione di lavoro

Ore 15.30 Lavori Congressuali

Ore 17.30 Approvazione della Mozione congressuale

Ore 18.00 Chiusura dei lavori e saluti del Presidente del 56° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

# Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sulla G.U. del 5.05.2010, n. 103 il Dm 9.04.2010, recante la rilevazione dei prezzi medi per il 2008 e delle variazioni percentuali superiori al 10% relative al 2009 dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, al fine della determinazione delle compensazioni previste dal Codice dei contratti.

Il decreto reca in allegato due tabelle relative ai materiali significativi il cui prezzo ha subito nell'anno di riferimento una variazione percentuale superiore al 10%: la prima con i prezzi medi per il 2008 e le variazioni percentuali nel 2009 rispetto al precedente anno, la seconda con i prezzi medi per il 2007 e le variazioni nel 2008 rispetto al precedente anno.

Ai sensi dell'art. 133, comma 4 e seguenti, del Dlgs 163/2006 (Codice dei Contratti), in circostanze eccezionali, nel caso in cui i prezzi dei materiali da costruzione subiscano variazioni superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, si opera la compensazione per la parte eccedente il 10%, previa presentazione di istanza da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per il solo anno 2008 tale disciplina è stata soggetta alle disposizioni transitorie dettate dall'art. 1 del Dl 162/2008, convertito dalla legge 201/2008, che prevedeva una soglia di variazione dell'8%, una rilevazione semestrale dei prezzi e un termine per la presentazione delle istanze di 30 giorni dalla pubblicazione del Dm 30.04.2009 di rilevazione dei prezzi.

Ai sensi del Dm 9.04.2010 in oggetto, per le lavorazioni contabilizzate nel 2009 si fa riferimento, secondo l'anno di presentazione dell'offerta, ai seguenti documenti:

- Allegato 1 al Dm 9.04.2010, per offerte presentate nel 2008;
- Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010, per offerte presentate nel 2007;

- Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010, tabella allegata al Dm 24.07.2008, per offerte presentate nel 2006;
- Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010, tabella allegata al Dm 24.07.2008 e Dm 2.01.2008, per offerte presentate nel 2005;
- Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010, tabella allegata al Dm 24.07.2008, Dm 2.01.2008 e Dm 11.10.2006, per offerte presentate nel 2004;
- Allegati 1 e 2 al Dm 9.04.2010, tabella allegata al Dm 24.07.2008, Dm 2.01.2008, Dm 11.10.2006 e Dm 30.06.2005, per offerte presentate nel 2003 o anteriormente.

Si ricorda inoltre che, con il Dm 2.03.2010 pubblicato sulla G.U. 28.05.2010, n. 123, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva posticipato al 27.06.2010 i termini (scaduti il 16.12.2009) per l'invio da parte delle amministrazioni delle richieste per l'accesso al «Fondo per l'adeguamento prezzi», destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per il 2008, le cui istanze erano state presentate nel 2009. Le istanze validamente prodotte entro il 16.12.2009 non dovevano essere ripresentate.

Infatti, ai maggiori oneri derivanti dalla compensazione, si è provveduto dapprima con risorse reperite all'interno del quadro economico dell'opera interessata dall'aumento, poi rimodulando gli altri lavori programmati, ed infine, nel caso di ulteriore insufficienza, attingendo dal Fondo per l'adeguamento prezzi, fino ad un massimo di 300 milioni di euro, accessibile solo dalle amministrazioni aggiudicatrici. Detto Fondo, con il Dm 19.08.2009 era stato equipartito tra piccola, media e grande impresa. Ai sensi del medesimo decreto le amministrazioni erano tenute ad inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al Fondo entro il 16.12.2009, termine posticipato con il Dm 2.03.2010.

## FRIULI VENEZIA GIULIA: CERTIFICAZIONE VEA PER GLI EDIFICI PROROGATA A GENNAIO 2011

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto la proroga, dal 1.06.2010 al 1.01.2011, del termine, di cui all'art. 8 della Lr 23/2005, Lr 23/2005, a partire dal quale la certificazione VEA sostituirà gli attestati di qualificazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, previsti dal Dlgs 192/2005 e dalle disposizioni attuative. La modifica è stata disposta tramite il Decreto del Presidente della Regione 31.05.2010, n. 0125/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale n. 12 del 1.06.2010 (secondo Supplemento Ordinario n. 12), il quale ha modificato il precedente Dpreg 15.02.2010, n. 028/Pres., al quale si rimanda per ulteriori dettagli sul «Protocollo VEA».il rilascio dei pareri e le comunicazioni obbligatorie.

# Chiarimenti sul Durc da parte del Ministero del Lavoro

**C**on l'Interpello n. 3 in data 2.04.2010 il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti concernenti l'applicazione delle norme sulla solidarietà negli appalti pubblici, anche relativi al rilascio del Durc nei casi in cui si applichi detta solidarietà.

L'Interpello risponde a due distinti quesiti: in primo luogo è stato chiesto il parere del Ministero relativamente all'estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali, anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo e fiscale; in secondo luogo è stato chiesto al Ministero di chiarire se la posizione debitoria eventualmente accertata a carico dei soggetti di cui sopra, in qualità di responsabili in solido, possa costituire causa ostativa al rilascio del Durc nei confronti dei medesimi.

In merito al primo quesito il Ministero ha ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 ed all'art. 35, comma 28, della legge 248/2006, di considerare la solidarietà estesa anche alle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali o fiscali ed a titolo di sanzioni civili, sulla base della stretta analogia di dette somme con quelle derivanti da debiti previdenziali o fiscali. Sulla base del medesimo principio sono di conseguenza escluse dalla solidarietà le somme dovute ad altro titolo o relative ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non strettamente connesse alla tutela del lavoratore.

Quanto al rilascio del Durc in favore del debitore solidalmente responsabile, il Ministero ha chiarito che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del Durc a chi, con lo stesso soggetto, sia solidalmente responsabile. In altri termini non può essere negato il Durc ad un'impresa, a fronte di debiti contributivi o assicurativi di altra impresa, seppure quest'ultima facente parte della filiera del medesimo appalto, con la quale la prima risulta essere responsabile in solido.

Fermo restando quanto sopra, l'INPS, con il messaggio n. 12091, ha affermato che nei casi di cui sopra tra le annotazioni del certificato di regolarità contributiva si indicherà che esiste un obbligo solidale con un'altra azienda, specificando la ragione sociale e il numero di posizione contributiva di quest'ultima, nonché l'importo della sorte contributiva dovuta a titolo di obbligazione solidale e le sanzioni civili maturate sino alla data di rilascio del Durc.

Con successivo interpello n. 19/2010 del 9.06.2010, il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in materia di DURC nel caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI). In particolare nella fattispecie esaminata l'ATI sottoscrive un contratto di appalto e costituisce una società consortile per l'esecuzione dei lavori.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a), del Dlgs 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII, che al punto 01 prevede per le imprese affidatarie di indicare al committente/responsabile dei lavori almeno i nominativi e le mansioni dei soggetti della propria impresa incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), mentre al successivo punto 1 prevede che ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente/responsabile dei lavori almeno l'iscrizione alla camera di commercio, il documento di valutazione dei rischi, ed il DURC.

Il DURC va dunque verificato anche per le imprese affidatarie, anche se non esecutrici, in quanto queste devono come minimo assolvere i compiti di cui al citato art. 97. Prima dell'affidamento dei lavori la verifica del DURC delle imprese costituenti l'ATI è indispensabile per assolvere l'obbligo di accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.

Nelle fasi successive l'intera esecuzione dei lavori è in capo all'esecutrice (nella fattispecie società consortile), che assume in sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, tra cui il potere di subappaltare parte dell'opera, nonché gli oneri di cui all'art. 97 del Dlgs 81/2008.

Riassumendo, dunque, all'atto dell'affidamento dei lavori il DURC sarà verificato per tutte le imprese costituenti l'ATI, mentre al momento del pagamento dei SAL la verifica interesserà esclusivamente la società esecutrice e le eventuali subappaltatrici.

L'amministrazione ha inoltre precisato che nella fattispecie esaminata la stazione appaltante è tenuta altresì a verificare la titolarità esclusiva di tutta l'esecuzione dell'opera da parte della società consortile.

# Dinamicità della regolarità contributiva negli appalti pubblici

**E'** principio consolidato in Giurisprudenza quello secondo cui la regolarità contributiva è richiesta in via dinamica, vale a dire non solo per tutto lo svolgimento della gara e al momento della stipulazione del contratto, ma anche al momento della partecipazione alla gara, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione. Con questa motivazione il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1998 del 9.04.2010, ha respinto il ricorso presentato da una ATI in relazione all'annullamento dell'aggiudicazione di un contratto di appalto a favore della ATI medesima, aderendo come detto ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale condiviso anche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Con la medesima pronuncia inoltre la Corte ha precisato

che a fronte dell'annullamento di un'aggiudicazione, l'Amministrazione, se da un lato è tenuta a rimuovere il contratto e procedere alla nuova aggiudicazione, dall'altro lato è tenuta, durante il tempo necessario per procedere alla nuova aggiudicazione, a evitare che continuino a prodursi effetti irreversibili in contrasto con la Sentenza e tali da pregiudicare la completa e puntuale esecuzione della medesima.

A fronte di una Sentenza che annulla l'aggiudicazione, la prosecuzione dei lavori è priva di titolo, e può essere consentita solo per lavori indifferibili, da retribuirsi, comunque, non a titolo contrattuale ma di indebito arricchimento. Pertanto l'Amministrazione è tenuta a sospendere cautelatamente il contratto in corso di esecuzione.

## Vanno escluse dalle gare di appalto le società semplici

**E'** legittimo impedire alle società semplici di svolgere attività commerciale e di partecipare alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici. È quanto afferma il Consiglio di Stato, sezione sesta, con la Sentenza dell'8 giugno 2010 n. 3638 che prende in esame la questione dei soggetti legittimati a partecipare agli appalti pubblici, dandone una interessante lettura anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il punto oggetto della controversia riguardava l'ammissibilità a gare di appalto di società semplici: nella specie si trattava di una società semplice, impresa agricola, che aveva acquisito nel 2004 un ramo di azienda di un'altra società operante del settore, risultando poi attestata Soa per le categorie OG 13 e OS 24. All'epoca dell'attestazione l'Autorità emise un parere affermando che l'attestazione sarebbe stata emessa illegittimamente dal momento che il nostro ordinamento non consente la partecipazione alle gare da parte di società diverse dalle società commerciali. Da qui la revoca dell'attestazione e il ricorso al Tar Veneto che ha accolto la richiesta di annullamento della revoca. Il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado in adesione alle tesi dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, affermando che le norme nazionali -l'articolo

10 della Legge Merloni all'epoca vigente, ma anche l'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici- laddove non consentono alle società semplici la partecipazione alle gare di appalti pubblici, non contrastano con il diritto comunitario. Le norme comunitarie, dicono i giudici, se affermano il principio di libertà di forma del concorrente, tuttavia non escludono che il singolo stato membro disciplini «la capacità giuridica dei soggetti diversi dalle persone fisiche, vietando a determinate categorie di persone giuridiche di offrire lavori, beni o servizi sul mercato». Nel nostro ordinamento è infatti il codice civile (articolo 2249) a impedire alla società semplice di svolgere attività commerciale (riservata alle società «commerciali»). La norma civilistica, si legge nella Sentenza «è coerente con l'art. 4, par. 1, direttiva 2004/18/Ce che lascia agli Stati membri la possibilità di autorizzare o meno determinate categorie di soggetti a offrire prestazioni sul mercato e, in definitiva, riconoscere o meno a determinati soggetti la relativa capacità giuridica». Oltre che legittima dal punto di vista comunitario la limitazione dell'attività commerciale viene ritenuta ragionevole e non discriminatoria dal Cds in funzione del peculiare regime della responsabilità della società semplice verso i terzi, rispetto alle società commerciali.

# Lavori pubblici: parola allo Stato

**N**on passano l'esame della Corte costituzionale le norme del Friuli Venezia Giulia sulla progettazione dei lavori pubblici. Infatti è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, lettera a), della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). I giudici hanno motivato precisando che l'articolo 93 del dlgs n. 163 del 2006 prevede che «la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva». Tale articolazione persegue il fine di assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Tutte questioni, queste di competenza del legislatore statale.

## Modifiche territoriali fra Comuni

Le modifiche territoriali concordate fra Comuni confinanti non possono essere adottate con decreto del presidente della regione, essendo necessaria una legge o il referendum. Lo ha sancito la Corte costituzionale che, con la Sentenza n. 214 del 17 giugno 2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 4, della legge della regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge della regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali). In poche parole, ha spiegato il Collegio, le norme sulle quali è caduta la bocciatura della Corte, confermata dalla contemporanea modifica apportata alla legge regionale sul referendum, non possono pertanto «che essere interpretate come elusive della speciale procedura

prescritta dal secondo comma dell'art. 133 Cost., a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia da parte del massimo organo rappresentativo della regione, mediante l'approvazione di un'apposita legge». Insomma un decreto del presidente della regione non è da solo sufficiente per le modifiche sul territorio.

## Autostrade senza «Via» regionale

La progettazione di autostrade non può essere assoggettata alla semplice valutazione di impatto ambientale (Via) a opera delle Regioni. La Corte costituzionale, con la Sentenza 186/2010, ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale della Liguria 30/2009, per sconfinamento in materia riservata alla potestà legislativa statale.

Sotto la scure della Consulta finiscono anche altre norme collegate della stessa legge, relative alla progettazione, alla selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione, e la gestione delle infrastrutture; in quest'ambito, nonostante le normative si intreccino spesso «fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale», prevale sempre la fonte statale (nel caso specifico, la legge 163 del 2006), come già statuito dalla decisione 401 del 2007. La Consulta ha in questo modo accolto la gran parte delle censure mosse dalla Presidenza del consiglio, secondo cui in questo settore di opere pubbliche vengono in rilievo, tra l'altro, «la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, le opere dell'ingegno», oltre ai livelli standard, sul territorio nazionale, della tutela ambientale previsti dalla legge 163/2006.

La forzatura del legislatore ligure consiste nell'aver individuato «una definizione di opera infrastrutturale autostradale di propria competenza», diverse da quelle previste dal codice della strada, e non ammissibile. Resta invece salva, della legge regionale 30/2009, la parte relativa alle infrastrutture ferroviarie regionali e le Via collegate, contemplate dal decreto legislativo 152/2006.

## DURC ONLINE PER GLI ISCRITTI A INARCASSA

InArCassa On line dal 1° giugno mette a disposizione dei professionisti registrati un nuovo servizio che consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico della certificazione ai sensi della legge n. 166/2002. Scegliendo l'apposita voce di menù dall'area riservata a ciascun professionista su InArCassa On line, l'applicazione procede alla verifica dei requisiti previsti per il rilascio del certificato, sulla base dei dati presenti sull'estratto conto previdenziale al momento della richiesta. In caso di esito positivo, il certificato verrà generato automaticamente e reso disponibile in formato stampabile (pdf) nella casella InArbox. In base alla normativa vigente essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi professionali, rendendo importante ottenere la relativa certificazione in tempi molto rapidi. [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)

# Autorizzazione paesaggistica per sopraelevazione

In presenza di vincoli di inedificabilità espressamente qualificati come di carattere assoluto non residua alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Organo statale, il quale dovrà limitarsi a verificare se la proposta di intervento implichi a qualunque titolo un episodio di carattere edificatorio per farne conseguire, in modo sostanzialmente automatico, la mera riconferma della sussistenza del vincolo (e, quale logico corollario, il diniego della proposta).

Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la recente Sentenza n. 3556 del 4.06.2010, con la quale la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha negato il rilascio di un nulla-osta per una istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla sopraelevazione di un edificio che ricade in zona soggetta a vincolo archeologico,

non potendosi ritenere che le prescrizioni vincolistiche poste a tutela dei beni archeologici dispieghino la propria valenza preclusiva solo in presenza di istanze di ampliamento (per così dire «in senso orizzontale») degli immobili preesistenti, e non anche nel caso delle mere istanze di «innalzamento» degli stessi.

La Corte ha altresì confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso.

## Aria. Assegnazione quote CO<sub>2</sub>

Secondo il Tar del Lazio (Sentenza n. 4090 del 16 marzo 2010) per evitare la violazione degli obblighi internazionali e comunitari dell'Italia e l'alterazione delle regole di concorrenza fra gli operatori economici, il sistema di assegnazione nazionale delle quote di CO<sub>2</sub> ai singoli operatori economici deve essere considerato un sistema "chiuso", con la conseguente impossibilità per le Autorità nazionali (incluso il Giudice) di adottare decisioni (cautelari o di merito) concernenti l'assegnazione di singole quote, che possano causare il superamento dei limiti del Piano Nazionale di Assegnazione validato dalla Commissione Europea per il periodo temporale di riferimento. Pertanto, l'eventuale accoglimento di un ricorso, ove dovesse comportare il conferimento alla ricorrente di maggiori quote (in forma specifica, ovvero per equivalente, mediante il risarcimento della spesa sostenuta per l'acquisto di quote ulteriori), imporrebbe, necessariamente, di procedere ad una contestuale e complessiva diversa riallocazione dell'insieme delle quote assegnate agli altri operatori economici nazionali, nel rispetto della parità di trattamento degli operatori economici e degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di progressivo contenimento

dell'emissione di gas ad effetto serra e di contrasto ai cambiamenti climatici. In particolare, affinché la descritta disciplina comunitaria in materia di *emission trading* possa conseguire le proprie finalità di contenimento delle emissioni, peraltro senza alterare la parità di trattamento dei singoli operatori economici ed il libero gioco della concorrenza economica (sanciti dagli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione italiana e dal Trattato istitutivo della Comunità europea), assume valore fondamentale l'iniziale "decisione di assegnazione" agli operatori economici, che l'Italia, così come gli altri Paesi comunitari, deve assumere in conformità al proprio Piano Nazionale di Assegnazione, disciplinato dall'Allegato III della Direttiva 2003/87/CE. La decisione nazionale di assegnazione può avvenire solo dopo l'esame, da parte della Commissione Europea, della conformità del Piano Nazionale di Assegnazione all'Allegato III della Direttiva. Tale Allegato fornisce una chiara indicazione delle quote che ciascuno Stato può ripartire fra le diverse attività economiche disciplinate, secondo criteri volti ad assicurare la coerenza fra gli obiettivi di riduzione nazionale sottoscritti nell'ambito del Protocollo, le previsioni di crescita delle emissioni, il potenziale di loro riduzione ed il principio di concorrenza.

# Guide tecniche sui requisiti di sicurezza antincendio

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno ha diffuso la «Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco», redatta da un apposito gruppo di lavoro costituito da esperti del settore elettrico ed approvata recentemente dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico. Rientrano nel campo di applicazione della guida gli impianti fotovoltaici con tensione in corrente continua non superiore a 1.500V.

Si segnala che la mera installazione di un impianto fotovoltaico, ove non modifichi il rischio incendio, non richiede la presentazione di un nuovo parere di conformità. In caso di modifica, valutata con aumento del rischio incendio ovvero di modifica delle misure di prevenzione e/o protezione, dovrà essere effettuato l'aggiornamento della valutazione del rischio, prevista dal Dm 4.05.1998, con la conseguente presentazione di un nuovo parere di conformità ai sensi del Dpr 37/1998.

## Facciate negli edifici civili

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione incendi ha approvato una Guida Tecnica che tratta la sicurezza antincendio delle facciate negli edifici

civili, tema che alla luce delle numerose innovazioni tecnologiche per quanto attiene la progettazione e la realizzazione degli «involucri esterni» pone complesse problematiche relative alla sicurezza delle persone e dei beni in caso d'incendio.

La Guida ha preso spunto da alcuni documenti tecnici elaborati sullo stesso argomento da altri paesi appartenenti alla UE che già hanno affrontato, all'interno dei propri atti regolamentari, la complessa problematica. Quanto alla validità ed applicazione dei contenuti della Guida il documento precisa quanto segue:

- le indicazioni progettuali contenute nella Guida avranno carattere volontario e potranno essere prese a riferimento nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi per un iniziale periodo sperimentale di due anni;
- durante il suddetto periodo sperimentale, anche al fine di evitare possibili discordanze con le vigenti norme verticali di prevenzione incendi, l'applicazione della Guida dovrà essere riferita ad edifici aventi un'altezza antincendio superiore a 12 metri;
- trascorsi i due anni di sperimentazione, sulla base delle eventuali osservazioni ricevute, il documento potrà subire modifiche e/o ulteriori adattamenti.

# Ascensori: stop alle verifiche straordinarie

Il Tar del Lazio, con la Sentenza n. 5413 del 1.04.2010 in accoglimento del ricorso presentato da Confedilizia, ha annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23.07.2009 che imponeva una verifica straordinaria degli ascensori installati e messi in esercizio prima del 1999.

Il suddetto decreto prescriveva l'effettuazione di una verifica straordinaria, ai sensi dell'art.14 del Dpr 162/1999, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio, ed alla conseguente adozione di appositi interventi di adeguamento da attuarsi in modo selettivo e secondo un ben preciso calendario, in funzione delle situazioni riscontrate su ciascun singolo

impianto.

Poiché la Sentenza è immediatamente esecutiva, decade l'obbligo a carico di proprietari e condomini di richiedere la verifica straordinaria, imposto dal decreto 23.07.2009 in occasione della prima verifica periodica già programmata sull'impianto.

Il Tar ha motivato l'annullamento evidenziando che l'ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, ritenendo di conseguenza non necessari gli ulteriori adempimenti imposti a carico dei medesimi soggetti dalla normativa oggetto di annullamento.

# Novità nelle attività di edilizia libera

**P**ubblicata sulla G.U. n. 120 del 25.05.2010 la legge 22.05.2010, n. 73, di conversione del DL 40/2010 (cosiddetto «decreto Incentivi») che introduce novità sull'attività di edilizia libera.

Come noto l'art.5, il cui testo è stato ora interamente sostituito rispetto alla versione originaria, è volto ad ampliare, mediante la sostituzione dell'art. 6 del Dpr 380/2001, le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo anziché mediante denuncia di inizio attività (DIA). Le nuove tipologie riguardano, in particolare, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (commi 1 e 2). Il nuovo testo, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede peraltro che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica (comma 6).

Dal 26 maggio quindi è consentito eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, che include nel nuovo testo l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, inviando al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori. Alla Comunicazione devono essere allegate le

eventuali autorizzazioni obbligatorie, i dati identificativi dell'impresa che realizzerà i lavori e la dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. Il tecnico deve inoltre asserire, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.

L'obbligo di inoltrare al Comune la Comunicazione di inizio lavori, corredata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie, riguarda anche le nuove tipologie sopraelencate.

Possono essere eseguiti, invece, senza alcun titolo abilitativo: gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi per eliminare le barriere architettoniche; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo; i movimenti di terra pertinenti all'attività agricola; le serre mobili stagionali.

Per tutti gli interventi resta l'obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Infine, l'interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Il comma 8, infine, semplifica la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi citati, prevedendo che il CPI, ove richiesto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.

## **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COORDINATORI PER LA SICUREZZA**

L'aggiornamento professionale di cui al Dlgs 81/2008 è obbligatorio per tutti i professionisti che ricoprono l'incarico di coordinatore per la progettazione ed in fase di esecuzione, e dunque anche per quelli in possesso di un attestato conseguito ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 494/1996. Questo in sintesi il chiarimento fornito dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in un documento reso noto lo scorso 18 giugno. Per i professionisti in possesso dell'attestato alla data di entrata in vigore del Dlgs 81/2008, il termine quinquennale imposto per l'aggiornamento comincerà a decorrere dalla suddetta data, e cioè dal 15.05.2008. Di conseguenza la data ultima per lo svolgimento dell'aggiornamento da parte dei coordinatori in possesso di attestato di frequenza di corsi antecedenti all'entrata in vigore del Dlgs 81/2008 è il 15.05.2013.

# Schede Tecniche delle opere provvisionali post-sisma

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha reso disponibile on line ([www.ingegnerinapolinord.it](http://www.ingegnerinapolinord.it)) la raccolta delle "Schede Tecniche delle Opere Provvisionali" (STOP) per la messa in sicurezza post-sisma.

La raccolta, che costituisce un vero e proprio vademecum, è stata elaborata dal Nucleo di Coordinamento delle Opere Provvisionali, in occasione del terremoto dell'Abruzzo del 2009.

Si tratta di un abaco di semplice consultazione che riporta le soluzioni standard realizzabili con elementi facilmente reperibili sul mercato, ottenuto mediante semplificazione e sintesi di calcoli e di dati conosciuti, con considerazioni comunque a favore della sicurezza.

La raccolta, specifica per le opere provvisionali post-sisma, può risultare di grande utilità anche per le imprese e i coordinatori della sicurezza per la definizione delle opere provvisionali di un cantiere edile.

Le schede contenute nella raccolta riguardano:

- STOP PR - puntellatura di ritegno in legno;
- STOP PC - puntellatura di contrasto in legno;
- STOP SA - puntellatura di sostegno e sbadacchiatura aperture;
- STOP SB - puntellatura di sostegno solai e balconi;
- STOP SV - centinatura in legno di archi e volte;
- STOP TA - tirantatura con funi in acciaio;
- STOP CP - cerchiatura di confinamento pilastri e colonne;
- STOP IP - incamiciatura pareti in muratura.

## Per il risparmio energetico possibile derogare alle distanze

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.". In particolare l'art. 11 del provvedimento prevede incentivi "urbanistici" per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico. Il comma 1 del suddetto articolo prevede che, per gli edifici di nuova costruzione, non siano considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:

- gli spessori delle murature esterne;
- delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
- il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).

Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:

- alle distanze minime tra edifici;
- alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
- alle altezze massime degli edifici.

Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:

- nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
- nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

In base alle modifiche apportate dal Dlgs 56/2010, in entrambi i precedenti casi e sempre nel rispetto dei limiti predetti, è ora possibile derogare anche alle distanze minime dai confini della proprietà. È stata quindi ampliata la casistica originariamente prevista dal Dlgs 115/2008, che prevedeva la possibilità di non considerare gli spessori aggiuntivi di elementi verticali, solai e coperture, derogando ad altezze massime e distanze minime tra edifici.

# Chiarimenti dell' Agenzia Entrate su agevolazioni fiscali

**C**on la Circolare n. 21/E del 23.04.2010 l' Agenzia delle Entrate fornisce, sotto forma di risposte a quesiti, chiarimenti vari concernenti, tra l' altro, gli adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d' imposta del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione d' imposta del 55% per incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico.

## **Detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio**

In relazione all' adempimento previsto dall' art. 1, comma 1, lettera d) del Dm 41/1998, che impone di trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all' esecuzione degli stessi, pena decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, l' Agenzia precisa che detto adempimento è da considerarsi superato, visto che il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è stato ridotto, a partire dal periodo d' imposta 2003, a 48.000 euro, quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento.

## **Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico**

Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come ad esempio la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto del termine di 90 giorni dalla data di fine lavori, previsto per l' invio della documentazione all' Enea, la data di fine lavori non può essere autocertificata dal contribuente.

In questi casi il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).

I portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall' articolo 1, comma 345 della legge 296/2006, rientrano nel campo applicativo dell' agevolazione al pari delle finestre, semprechè si tratti di serramenti che delimitano l' involucro riscaldato dell' edificio, verso l' esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

L' interpretazione, fornita sulla base dell' art. 4, comma 4, lettera c), del Dpr 59/2009, ove si fa riferimento a « chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi », supera quella precedentemente resa sull' argomento con

la Risoluzione 457/2008.

In caso di errori nel contenuto della scheda informativa che deve essere inviata all' Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente può correggerne il contenuto anche oltre il termine previsto. La correzione potrà avvenire mediante l' invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa, contenente anche l' attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, da inviare comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

\*\*\*

Con la successiva Circolare n. 31/E del 7.06.2010, sono stati inoltre forniti chiarimenti su agevolazioni prima casa.

## **Acquisto di pertinenze**

In caso di acquisto di immobile (nella fattispecie un box, accatastato come C/6) da adibire a pertinenza di altro immobile abitativo non di lusso, per l' acquisto del quale il proprietario non ha usufruito delle agevolazioni in quanto all' epoca dell' acquisto la normativa vigente non contemplava tale previsione, l' Agenzia ha riconosciuto la possibilità di accedere al beneficio, ovviamente in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla Nota II-bis) allegata al Dpr 131/1986.

L' interpretazione si basa su una estensione analogica di quanto affermato dalla precedente Circolare n. 19/E del 1.03.2001, la quale ha affermato che le agevolazioni sono applicabili anche quando il bene acquistato con atto separato costituisce pertinenza di altro immobile per il quale non si è usufruito dello sconto perché acquistato in epoca nella quale erano vigenti altre agevolazioni. La stessa interpretazione è stata resa per ritenere applicabili le agevolazioni anche al caso in cui l' immobile sia da destinare a pertinenza di altro acquistato allo stato di rustico, senza usufruire dello sconto in quanto non previsto, all' epoca dell' acquisto, per le abitazioni non ultimate. Si ricorda in proposito che l' applicazione dei benefici prima casa agli immobili in corso di costruzione è stata riconosciuta in via interpretativa dall' amministrazione finanziaria con la citata circolare 19/E del 2001.

## **Ampliamento di abitazione**

È possibile usufruire delle agevolazioni prima casa in relazione all' atto di acquisto di un alloggio da accorparsi ad altro immobile già di proprietà, acquistato senza godere del trattamento di favore per difetto, al momento del primo acquisto, delle condizioni e dei requisiti di legge in capo all' acquirente.

In questo caso l' interpretazione dell' Agenzia si basa

sulla precedente Risoluzione n. 25/E del 25.02.2005, nonché sulla Circolare n. 38/E del 12.08.2005, con le quali era già stata riconosciuta la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa all'acquisto contemporaneo di due alloggi contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, nonché all'acquisto di un altro immobile adiacente da accorparsi al primo. Inoltre con la Risoluzione n. 142/E del 4.06.2009 è stata estesa l'applicabilità delle agevolazioni anche all'atto di trasferimento di un immobile destinato all'ampliamento di un'abitazione precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto non previsto dalla normativa al tempo vigente.

Tale ultima prassi può essere estesa secondo l'amministrazione finanziaria, ovviamente sempre a condizione che i due alloggi accorpatisi costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso in base alle prescrizioni recate dal Dm 2/08/1969, anche all'ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione

da ampliare per mancanza dei requisiti.

**Alienazione infraquinquennale e successivo riacquisto**

Il contribuente che abbia acquistato un'abitazione beneficiando delle agevolazioni ed intenda procedere, prima che sia decorso il termine quinquennale dall'acquisto agevolato, alla rivendita dello stesso immobile ed al successivo riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire ad abitazione principale, non decade dalle agevolazioni anche qualora tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si intende riacquistare.

In questi casi infatti, il ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della citata Nota II-bis) deve essere verificato, infatti, solo nell'ipotesi in cui il contribuente intenda accedere alle agevolazioni anche per il secondo acquisto.

# Le principali novità sulla manovra fiscale

**P**ubblicato sulla G.U. n. 125 del 31.05.2010 il D.L. n. 78, recante il testo della manovra economica e finanziaria. Presentiamo di seguito sinteticamente le principali novità.

**Aggiornamento del Catasto** (art. 19, commi 8-13)

Entro il 31.12.2010 i proprietari di immobili che non risultino ancora dichiarati in Catasto a seguito dell'espletamento da parte dell'Agenzia del Territorio delle operazioni previste dall'art. 2, comma 36, della legge 286/2006, sono tenuti a procedere alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale, che l'Agenzia provvederà poi a girare ai Comuni ai fini fiscali. Entro il medesimo termine del 31.12.2010 i proprietari di immobili che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione ai fini fiscali della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

In caso di inadempimento agli obblighi suddetti è prevista nel primo caso la possibilità per l'Agenzia del Territorio di procedere d'ufficio all'attribuzione di una rendita presuntiva, e nel secondo caso la generica facoltà di effettuare gli «accertamenti di competenza». Per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alle disposizioni sopra illustrate l'Agenzia del Territorio viene

autorizzata ad avvalersi dei poteri di accertamento previsti dalla normativa vigente per gli Uffici IVA.

È in ogni caso previsto che dal 1.01.2011 l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provveda ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando in collaborazione con i Comuni ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al Catasto, cui applicare le disposizioni di cui al citato art. 2, comma 36.

Si ricorda in proposito che il suddetto art. 2, comma 36, ha inoltre previsto, riguardo agli immobili in tutto o in parte non dichiarati al catasto, una procedura che permette all'Agenzia del territorio di individuare gli immobili in questione e richiedere ai titolari, attraverso la pubblicazione in G.U. e sul proprio sito Internet dei relativi elenchi, la presentazione di atti di aggiornamento entro 90 giorni dalla data della pubblicazione. Queste procedure debbono terminare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della manovra in commento, entro il 30.09.2010.

**Dati catastali nel caso di trasferimento, scioglimento o costituzione di un diritto reale su un fabbricato esistente** (art. 19, comma 14)

In base all'articolo 19 comma 14 gli atti pubblici e le

scritture private autenticate tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato già esistente devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.

Prima della stipula, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità a quanto risulta dai registri immobiliari. Una simile formulazione elimina quindi la nullità dell'atto nel caso in cui ci sia discordanza tra registri catastali e immobiliari. La regolarizzazione potrà quindi avvenire anche dopo il rogito.

**Dati catastali nei contratti di locazione** (art. 19, commi 15-16)

A far data dal 1.07.2010 la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili, pena l'applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta.

**Conferenza di servizi** (art. 49)

La manovra rivede in maniera incisiva le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990.

Tra le varie novità si segnala in particolare che viene sostituito il comma 7 dell'art. 14-quater, il quale prevede ora che l'assenso delle amministrazioni che non abbiano definitivamente espresso la propria volontà, si considera per acquisito implicitamente anche se si tratti di amministrazioni preposte alla tutela di vincoli storico-artistici o ambientali, con la sola eccezione dei procedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.

**Fondo infrastrutture** (art. 46)

Previsto il rifinanziamento del fondo infrastrutture attraverso la devoluzione ad altro scopo o beneficiario dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006 non erogati alla data di entrata in vigore del decreto e a fronte dei quali non sono stati aggiudicati i contratti di appalto. L'individuazione delle risorse avviene con decreto del Ministero dell'Economia, che successivamente propone al Cipe, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, la loro destinazione al programma per le infrastrutture strategiche, dando priorità al MO.S.E.

# Geometri: iscrizione all'Albo anche con il nuovo diploma

Il nuovo corso di studi "ambiente, costruzioni e territorio", che sostituisce il "geometra" consentirà di iscriversi all'Albo professionale dei geometri.

Lo hanno chiarito i Direttori Generali della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in un incontro con i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali degli Ingegneri, degli Agrotecnici, dei Geometri, dei Periti agrari e dei Periti industriali.

A darne notizia è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che - in una nota - spiega che l'incontro è stato richiesto per fare chiarezza sugli effetti della riforma degli Istituti Tecnici e Professionali in relazione alle possibilità di accesso all'Albo dei "nuovi" diplomati. La riforma, infatti, ha cambiato la denominazione dei diplomi, per distinguerli dai titoli professionali che competono solo agli iscritti degli Albi, prevedendo il raccordo dei nuovi corsi di studio con quelli attuali attraverso la "Tabella delle confluenze": ad esempio, l'attuale corso di studi di "geometra" è confluito nel nuovo corso "ambiente, costruzioni e territorio".

A seguito della trasformazione -si legge nel comunicato del

CNI- alcuni Collegi professionali avevano sostenuto che i nuovi diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnici e Professionali non sarebbero stati più validi per accedere ad un Albo e neppure per iniziare il praticantato professionale: secondo questa tesi, dunque, per iscriversi in uno degli Albi per i quali oggi è richiesto un diploma tecnico o professionale, domani sarebbe servita come minimo una laurea triennale. La tesi è stata smentita dai Direttori Generali del Ministero, i quali hanno precisato che "Non essendo cambiate le leggi professionali, non sono neppure cambiate le regole di accesso agli Albi e, pertanto, dove si entra oggi con un diploma, si continuerà domani ad entrare con il nuovo diploma" (che avrà un diverso nome ma che sarà "professionalmente" collegato agli attuali tramite la "tabella delle confluenze" dei titoli di studio).

Quindi, agli Albi delle quattro professioni interessate (Agrotecnici, Geometri, Periti agrari e Periti Industriali) si continuerà ad accedere secondo le attuali norme: cioè con il nuovo diploma (del tipo corrispondente all'attuale) seguito da un biennio di praticantato professionale e dal superamento dell'esame di abilitazione professionale.

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia  
tel./fax. 0481 534226  
segreteria@ordineingegneri.go.it  
www.ordineingegneri.go.it

**orari segreteria**  
da lunedì a venerdì 10.00-13.00

### commissioni

**parcelle** Giampiero Calligaro  
**ambiente** Roberto Vanon  
**informatica** Alberto Pich  
**lavori pubblici** Renzo Zorzin  
**qualità** Elio Candussi  
**sicurezza** Giacomo Bartelloni  
**strutture** Paolo Delpin  
**urbanistica** Roberto Ocera  
**acustica** Alberto Tibo  
**certificazione energetica** Francesco Delli Zotti  
**produzione di energia** Fabio Rosso

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste  
tel. 040 773690 - fax 040 773160  
segreteria@ordineingegneri.ts.it  
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)  
www.ordineingegneri.ts.it

**orari segreteria**  
lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00  
da martedì a venerdì 10.00-12.00

### commissioni

**ambiente, territorio e sostenibilità** Vito Antonio Ardone  
**energia e impianti** Stefano Longhi  
**formazione e aggiornamento professionale** Giulia Vendrame  
**informatica** Guido Walcher  
**lavori pubblici** Massimiliano Liberale  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Laura Dizorz  
**strutture** Alessandra Togenic  
**urbanistica, edilizia e del paesaggio** Marina Palusa

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Via del Traverso, 8 - 33170 Pordenone  
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229  
info@ordineingegneri.pn.it  
www.ordineingegneri.pn.it

**orari segreteria**  
lunedì 9.00-12.00  
martedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00  
mercoledì 9.00-12.00  
giovedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00  
venerdì 9.00-12.00

### commissioni

**applicazione tariffa professionale** Luigi Battistella, Claudio Pillon e Andrea Tegon  
**ambiente e territorio** Nino Aprilis  
**formazione professionale** Nino Aprilis, Vittorio Bozzetto e Fabio Braccini  
**impianti tecnologici** Domenico D'Andrea (elettrici) e Gian Luigi Pasut (termotecnici)  
**lavori pubblici** Umberto Natalucci e Andrea Tegon  
**libera professione e docenza** Domenico D'Andrea  
**industria** Fabio Braccini e Claudio Pillon  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Vittorio Bozzetto  
**strutture** Antonino Colussi e Fabio Braccini  
**urbanistica** Nino Aprilis  
**giovani** Sara Stivella

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine  
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)  
www.ordineingegneri.ud.it

**orari segreteria**  
lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00  
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00  
venerdì 9.00-13.00

### commissioni

**ambiente ed energia** Giandomenico Merlo  
**geotecnica** Francesco Alessandrini  
**ingegneri dell'industria** Marco Morocutti  
**ingegneri dell'informazione** Camilla de Gaetano  
**mista ordine-università** Antonino Morassi  
**parcelle** Claudio Donada  
**sicurezza** Bruno Michelotti  
**strutture** Alessandra Gubana  
**territorio, edilizia e mobilità** Roberto Gentilli